



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n. 211 del 02/07/2019 - 26/07/2019 Udienza pubblica del 02/07/2019
Massima :	Titolo Bilancio e contabilità - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - Differimento all'anno 2020 delle convenzioni finanziate con i bandi finalizzati alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e rimodulazione, da parte delle amministrazioni competenti, degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti - Destinazione dei risparmi di spesa ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze da utilizzare per favorire gli investimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli anni precedenti – Estinzione del processo. Testo È dichiarato estinto - per rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 114 e 119 della Costituzione, e agli artt. 14, lettera o), e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Successivamente al deposito del ricorso aveva avuto luogo la Conferenza unificata, nel cui ambito era stato concluso un accordo concernente il «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»; tale accordo era poi stato integralmente recepito dall'art. 1, commi da 913 a 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ove era disposto, fra l'altro, il ripristino dell'efficacia delle convenzioni stipulate nell'ambito di detto programma, ancorché limitatamente «al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma», ed il conseguente utilizzo, al riguardo, del residuo dei fondi originariamente istituiti a tale scopo. Conseguentemente la Regione Siciliana ha rinunciato al ricorso su conforme delibera della Giunta regionale, ed avendo il Presidente del Consiglio dei ministri



	accettato la rinuncia al ricorso, ciò determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 13, commi 02, 03 e 04 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108. Parametri costituzionali artt. 3, 81, 97, 114 e 119 della Costituzione; artt. 14, lettera o), e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Altri parametri e norme interposte art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7 ottobre 2008); art. 1, commi da 913 a 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

